

DDL 42/2017 *“Disciplina in materia di emissioni odorigene”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 2 dell'articolo 1, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:


“d-bis) alle installazioni soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta articolo 269 del D.lgs. 152/2006;”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Antonio Salvatore TREVISI



Cristian CASILI

DDL 42/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 2 dell'articolo 1, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:

“d-bis) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006;”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Cristian Casili

Antonio Salvatore Trevisi


DDL 42/2017 "Disciplina in materia di emissioni odorigene"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "*sorgente odorigena significativa*" aggiungere le parole "*convogliata o diffusa*".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Antonio Salvatore Trevisi


Cristian Casati

DDL 42/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorogene”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 3

Dopo il comma 2 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

“2-bis. In ogni caso l’emissione odorigena non potrà avere una concentrazione di odore, misurata secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI EN 13725, superiore a 2000 ouE/m³, nel caso di emissione convogliata, e di 300 ouE/m³, nel caso di emissione diffusa.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Cristian Casati

Antonio Salvatore Trevisi

DDL 42/2017 "Disciplina in materia di emissioni odorigene"**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3**

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'autorità competente su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare le concentrazioni limite stabilite nell'allegato annesso alla presente legge."

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Antonio Salvatore Trevisi



Cristian Casati

DDL 42/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5**

Al comma 2 dell'articolo 5 le parole “*sei mesi*” sono sostituite dalle parole “*tre mesi*”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Cristian Casilli
Antonio Salvatore Trevisi

DDL 42/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”

EMENDAMENTO AL PARAGRAFO 1 DELL’ALLEGATO

Alla fine del Paragrafo 1 dell’Allegato inserire le seguenti parole:

“Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente allegato si rimanda alla DGR 15 febbraio 2012 – n. IX/3018 della Regione Lombardia – “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno””.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Antonio Salvatore Trevisi


Christian Casili


DDL 42/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”

EMENDAMENTO AL PARAGRAFO 2 DELL’ALLEGATO

Al Paragrafo 2 dell’Allegato, alla lettera b), le parole “*che non ha un flusso definito di effluente gassoso, come discariche, cumuli di composti non areati, ecc.*” sono soppresse.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Cristian Casili

Antonio Salvatore Trevisi


DDL 42/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”

EMENDAMENTO AL PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO

Il Paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene

La documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione dovrà contenere l'individuazione di tutte le sorgenti odorigene significative, inoltre dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- *denominazione;*
- *descrizione dell'attività/impianto da cui si origina l'emissione;*
- *coordinate geografiche;*
- *quota altimetrica del suolo alla base della sorgente;*
- *altezza del punto di emissione (altezza della sezione di sbocco in atmosfera per sorgenti puntiformi, altezza del colmo della struttura di contenimento del letto biofiltrante per sorgenti diffuse areali attive tipo biofiltro, altezza del colmo della struttura di contenimento del liquido per sorgenti diffuse areali attive tipo vasche) rispetto al suolo;*
- *area della sezione di sbocco per sorgenti puntiformi e della superficie emissiva per sorgenti diffuse areali;*
- *velocità e temperatura dell'effluente;*
- *portata volumetrica espressa in metri cubi all'ora riportati in condizioni normali (Nm³/h) e in m³/s a 20°C per sorgenti puntiformi e diffuse areali;*
- *concentrazione di odore [ouE/m³];*
- *portata di odore [ouE/s].*

Per installazioni esistenti, la caratterizzazione delle emissioni odorigene significative comprende la determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725 e la determinazione della concentrazione delle singole sostanze (odoranti o traccianti anche non odoranti) eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per stabilimenti/installazioni nuovi si farà riferimento a dati empirici riferiti ad impianti simili o a dati di bibliografia scientifica.

I risultati delle prove di laboratorio volte alla determinazione delle concentrazioni delle sostanze presenti nelle emissioni dovranno essere utilizzate anche ai fini dell'individuazione delle sostanze traccianti dell'emissione odorigena.

Alla documentazione dovranno essere allegati i rapporti di prova riferiti all'installazione/stabilimento investigata, con l'indicazione dei dati relativi ai campionamenti (data, ora, posizione) ed al processo in atto durante il campionamento, ovvero citando la fonte nel caso di dati di letteratura scientifica.

Di seguito sono riportate le concentrazioni limite (CL) per le emissioni odorigene puntuali e diffuse (tabella 1), individuate sulla base dei principi introdotti dalla normativa nazionale e regionale di settore e con riferimento alla letteratura scientifica.

In tabella sono indicate le sostanze odorigene per le quali è possibile individuare una concentrazione limite che sia misurabile con le tecnologie analitiche disponibili.

Per ogni sostanza odorigena considerata sono indicati: il nome della sostanza, il CAS number ((va messo in corsivo) codice identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica), i valori di soglia olfattiva, le concentrazioni limite per le emissioni puntuali e diffuse, il metodo di analisi di riferimento.

Potranno essere utilizzati metodi alternativi a quelli indicati in tabella 1, purché se ne dimostri l'equivalenza con il metodo di riferimento, condivisa da ARPA Puglia.

Qualora l'emissione sia composta da due o più sostanze odorigene, ciascuna concentrazione dovrà essere inferiore alla corrispondente CL e la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva e la rispettiva CL dovrà essere inferiore a 1.

In ogni caso l'emissione non potrà avere una concentrazione di odore, misurata secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI EN 13725, superiore a 2000 ouE/m³, nel caso di emissione convogliata, e di 300 ouE/m³, nel caso di emissione diffusa.

Per le indicazioni operative relative al campionamento delle emissioni puntuali si rimanda alle norme tecniche di settore, con particolare riferimento a quanto contenuto nella UNI EN 15259, e per quanto concerne la produzione del campione per le determinazioni olfattometriche alla 'Stack Emission Monitoring . Method Implementation Document for EN 13725; MCERTS , Environment Agency, UK, 2013'."

COMPOSTO	CAS NUMBER	ODOUR THRESHOLD (ppm)	EMISSIONI PUNTUALI - CONCENTRAZIONI LIMITE (mg/Nm ³)	EMISSIONI DIFFUSE - CONCENTRAZIONI LIMITE (mg/m ³)	METODO DI RIFERIMENTO
METANOLO	67-56-1	3,30E+01	150 *	20	EPA TO-15
ETANOLO	64-17-5	5,20E+01	600 *	90	NIOSH 1400
ISOPROPANOLO	67-63-0	2,60E+01	300 *	40	NIOSH 1400
TER - BUTANOLO	75-65-0	4,50E+00	150 *	20	NIOSH 1400
FENOLO	108-95-2	5,60E-03	20 *	3	EPA TO-15
2 - ETOSSITANOL O	110-80-5	5,80E-01	20 *	3	NIOSH 1403
2 - N - BUTOSSITANO LO	111-76-2	4,30E-02	150 *	20	NIOSH 1403
2 - ETOSSETHILACETATO	111-15-9	4,90E-02	20 *	3	NIOSH 1450
ISOBUTILACETATO	110-19-0	9,00E-03	80	10	NIOSH 1450
N - BUTILACETATO	123-86-4	1,60E-02	150	20	NIOSH 1450
N - PROPILACETATO	109-60-4	2,40E-01	300 *	40	NIOSH 1450
SEC - BUTILACETATO	105-46-4	2,40E-03	20	3	NIOSH 1450
TER - BUTILACETATO	540-88-5	7,10E-02	700	100	NIOSH 1450
METILACETATO	79-20-9	1,70E+00	300 *	40	NIOSH 1450
METILMETACRILATO	90-62-6	2,10E-01	150 *	20	EPA TO-15
ACETONE	67-64-1	4,20E+01	600 *	90	EPA TO-11A
METIL ISOBUTILCHETONE	108-10-1	1,70E-01	150 *	20	EPA TO-15

METIL ETILCHETONE	78-93-3	4,40E-01	300 *	40	EPA TO-15
METIL N-AMILCHETONE	110-43-0	6,80E-03	70	10	NIOSH 2553
TETRACLOROETILENE	127-18-4	7,70E-01	20 *	3	EPA TO-15
TRICLOROETILENE	79-01-6	3,90E+00	20 *	3	EPA TO-15
1,3-BUTADIENE	106-99-0	2,30E-01	5 *	1	EPA TO-15
DIETILAMMINA	109-89-7	4,80E-02	20 *	3	OSHA n.41
DIMETILAMMINA	124-40-3	3,30E-02	20 *	3	OSHA n.34
ETILAMMINA	75-04-7	4,60E-02	20*	3	OSHA n.36
METILAMMINA	74-89-5	3,50E-02	20*	3	OSHA n.40
AMMONIACA	7664-41-7	1,50E+00	250*	35	NIOSH 6015
N-BUTILALDEIDE	123-72-8	6,70E-04	4	1	EPA TO-11A
ACROLEINA	107-02-8	3,60E-03	20	3	EPA TO-15
FORMALDEIDE	50-00-0	5,00E-01	20*	3	EPA TO-11A
PROPIONALDEIDE	123-38-6	1,00E-03	5	1	EPA TO-11A
ACETALDEIDE	75-07-0	1,50E-03	5	1	EPA TO-11A
CROTONALDEIDE	4170-30-3	2,30E-02	20*	3	EPA TO-11A
ACIDO ACETICO	64-19-7	6,00E-03	30	4	NIOSH 1603
IDROGENO SOLFORATO	7783-06-4	4,10E-04	1	0,2	EPA m16
DIMETILDISOLFURO	624-92-0	2,20E-03	20	3	EPA m16
DIMETILSOLFURO	75-18-3	3,00E-03	20	3	EPA m16
A-PINENE	1195-92-2	1,90E-02	200	30	NIOSH 1552
B-PINENE	80-56-8	3,30E-02	300*	40	NIOSH 1552
LIMONENE	127-91-3	3,80E-02	500	70	NIOSH 1552

* Valori di concentrazione limite per le emissioni puntuali come da D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.


Cristian Casali


Antonio Salvatore Trevisi

DDL 42/2017 "Disciplina in materia di emissioni odorigene"**EMENDAMENTO AL PARAGRAFO 19 DELL'ALLEGATO**

Alla fine del paragrafo 19 aggiungere:

"L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 3 comma 2, può adottare valori di accettabilità dell'impatto olfattivo minori di quelli in tabella, se:

a) si tratta di nuova installazione;

b) i ricettori sensibili presso i quali le emissioni odorigene dell'installazione produrranno l'impatto sono sottoposti anche all'impatto olfattivo di emissioni di altre installazioni precedentemente autorizzate;

c) l'area soggetta all'impatto olfattivo presenta caratteristiche peculiari che, affinché siano tutelati i particolari usi previsti dell'area (es.: sito di grande interesse turistico o di eccezionale pregio), richiedono l'adozione di valori di accettabilità più severi."

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Antonio Salvatore Trevisi


Cristian Casti